

ESENZIONI DAI CORRISPETTIVI TELEMATICI

L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi giornalieri prevede alcuni esoneri "a tempo". Vediamo di seguito quali sono i principali obblighi e le loro decorrenze:

1. **Commercianti al minuto con volume d'affari lordo maggiore di € 400.000,00**

Obbligati dal 01.07.2019 all'emissione dello scontrino telematico (salvo il caso in cui sia chiesta dal cliente la fattura elettronica), non tengono il registro dei corrispettivi;

2. **Commercianti al minuto con volume d'affari lordo inferiore a € 400.000,00**

Obbligati dal 01.01.2020 all'emissione dello scontrino telematico (salvo il caso in cui sia chiesta dal cliente la fattura elettronica), non tengono il registro dei corrispettivi. Fino ad allora rilasciano ricevuta fiscale o scontrino e devono annotare gli incassi nel registro dei corrispettivi;

3. **Categorie escluse dall'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale**

Le operazioni escluse di cui all'art. 2 del D.P.R. 696/96 (cessione di tabacchi, di prodotti agricoli da agricoltori in regime speciale, di beni per corrispondenza, e-commerce ecc.), di cui al D.M. 13.02.2015 (stampa e recapito dei duplicati di patenti) e di cui al D.M. 27.10.2015 (telecomunicazioni, teleradiodiffusioni resi a committenti consumatori finali) avranno una decorrenza progressiva che sarà stabilita da appositi decreti ministeriali. Ora sono esonerati dal rilasciare la certificazione dei corrispettivi ma sono obbligati ad annotare gli incassi nel registro corrispettivi;

4. **Operazioni marginali**

Le operazioni effettuate in via marginale e cioè con ricavi non superiori all'1% del volume d'affari complessivo saranno obbligate dal 01.01.2020. Fino ad allora hanno l'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino e annotare gli incassi nel registro dei corrispettivi. Per fare un esempio si tratta delle imprese industriali che gestiscono anche uno spaccio (industria tessile che fattura le cessioni dei beni da sé prodotti ma che ha anche uno spaccio in cui vende ai privati). In questo specifico caso l'esonero vale anche se il volume d'affari è superiore a € 400.000,00 lordi.